

AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI ROVIGO, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E POLARIS SRL A SOCIO UNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI AGRICOLI

Richiamato l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, in data 8 maggio 2000, tra la Provincia di Rovigo, il Consorzio RSU - Bacino di Rovigo e l'ARPAV al fine di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole;

Visto il successivo aggiornamento dell'accordo di programma stipulato in data 11 maggio 2007 per adeguarlo all'entrata in vigore del D. Lgs n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e la successiva integrazione datata 22/04/2010 relativa all'esenzione dal SISTRI per le aziende aderenti all'Accordo di Programma;

Preso atto delle recenti ulteriori modifiche apportate al TUA dal D. Lgs. n. 116/2020 e riguardanti in particolare:

- Definizioni rifiuti urbani/speciali, deposito temporaneo;
- Introduzione semplificazione amministrative per imprese agricole in materia di Formulario di trasporto (art. 193, commi 7, 8 e 12), Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212, comma 19-bis) e registro carico-scarico (art. 190, comma 6);

Valutata l'opportunità di aggiornare il suddetto accordo alla normativa vigente al fine di pianificare un sistema integrato di gestione dei rifiuti derivanti dall'agricoltura, silvicoltura e pesca, con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, che possa permettere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
- Favorire la raccolta differenziata, similamente con quanto intrapreso dalla Provincia di Rovigo nell'ambito dei rifiuti urbani;
- Aumentare l'efficacia dei controlli pubblici, al fine di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo;
- Contenere, per quanto possibile, i costi a carico delle imprese agricole, della silvicoltura e della pesca.

Considerato che:

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» - parte quarta -art. 183, comma 1, lettera pp), definisce "*circuito organizzato di raccolta*": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di

trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione";

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» - parte quarta -art. 177, comma 5, stabilisce che: "Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";

- l'art.206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» - parte quarta stabilisce i contenuti degli accordi di programma e stabilisce che tali accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;

- Il decreto legislativo n.152/2006 contempla produttori di rifiuti agricoli, della silvicoltura e della pesca tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche della tutela dell'ambiente.

Considerato che:

- nel febbraio 2001 RSU ha costituito la Società di scopo Polaris Srl, al fine di poter gestire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali;

- che dal 01/01/2019 Ecoambiente ha acquisito il 100% delle quote della società Polaris Srl dal Consorzio RSU;

- Polaris, grazie a questo accordo si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti agricoli nell'intero ambito provinciale.

Quanto sopra premesso tra la Provincia di Rovigo, Polaris Srl, la CIA Agricoltori Italiani Provincia di Rovigo, l'Associazione Polesana Coltivatori Diretti, Confagricoltura Rovigo e il Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità ed ambito oggettivo di applicazione

1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal decreto legislativo n. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, della silvicoltura e della pesca, favorisca la raccolta differenziata, il recupero/riciclaggio o, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori di rifiuti

agricoli, della silvicoltura e della pesca e aumentando l'efficacia dei controlli;

2. Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 Cod. civ.;

3. Sono ricomprese nell'art. 2135 del Codice civile anche le attività connesse come ivi definite, e le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi;

4. Tra le attività connesse di cui al punto precedente si ricomprendono le attività di fornitura di servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori e imprese terze (la cosiddetta attività di "contoterzista") anche se esercitate in forma esclusiva (ovvero non a corredo della propria attività agricola);

5. Agli imprenditori ittici, le loro cooperative e i loro consorzi si applicano le medesime disposizioni legislative dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 Cod. civ.;

6. Il presente accordo ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti agricoli, dalla silvicoltura e dalla pesca compresi nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 (allegato alle Decisione della Commissione n. 2014/955/UE), limitatamente ai rifiuti che possono essere prodotti nell'ambito delle attività/aziende agricole, della silvicoltura e della pesca, con esclusione dei rifiuti contenuti amianto. Si rimanda, per un elenco non esaustivo, all'**Allegato E** del presente accordo.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intendono trascritte le definizioni contenute nell'art. 183 ed in particolare la definizione di Deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta).

Si intende inoltre per:

a) produttore conferente: l'impresa come definita nell'art.1 del presente accordo;

b) ecocentri autorizzati: centri individuati per il conferimento a Polaris Srl dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;

c) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il luogo di produzione dei rifiuti è inteso anche presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

d) deposito temporaneo collettivo: il raggruppamento di rifiuti sottoposto alle condizioni di cui all'art.185-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta) ed effettuato esclusivamente nei centri di raccolta elencati nell'**Allegato A**;

e) documento di conferimento: il modello di trasporto dei rifiuti prodotti dal produttore conferente conforme all'**Allegato B** del presente accordo di programma.

Art. 3. Riferimento normativo

1. Riferimento normativo fondamentale è costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta;

2. In particolare, il presente accordo di programma è stipulato ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n. 152/2006 (parte quarta), che consente la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 4. Deposito temporaneo di rifiuti speciali presso gli ecocentri autorizzati

1. Le imprese singole o associate, le cooperative o i consorzi, per potere beneficiare del servizio di raccolta e deposito temporaneo presso gli ecocentri autorizzati, dovranno preliminarmente sottoscrivere con Polaris Srl specifiche convenzioni per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti;

2. Il raggruppamento dei rifiuti effettuato presso gli ecocentri autorizzati si considera deposito temporaneo collettivo ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, a condizione che siano complessivamente rispettati, dalle imprese conferitrici, i termini ed i quantitativi stabiliti nell'art. 185-bis;

Restano comunque salvi tutti gli obblighi di legge a carico del produttore, anche associato, che effettui il deposito temporaneo di rifiuti prima della raccolta (art.185-bis D.lgs. n.152/06) presso il proprio sito.

Art. 5. Schema di Convenzione

Il conferimento da parte delle aziende agricole di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla propria attività a Polaris srl viene regolato da apposita convenzione il cui schema viene allegato al presente Accordo di programma (**Allegato D**).

Art. 6. Trasporto di rifiuti agricoli presso gli ecocentri autorizzati, iscrizione all'Albo, Formulari, MUD e registro di carico e scarico

1. Le disposizioni di cui all'art. 193, comma 1 relative all'obbligo di formulario non si applicano al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) (**rifiuti agricoli e agro-industriali**), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con il quale sia stata stipulata apposita convenzione. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di **cinque volte l'anno**, che non eccedano la quantità giornaliera di **trenta chilogrammi o di trenta litri**;

Il produttore conferente è tenuto a trasportare presso l'impianto Polaris o gli ecocentri autorizzati i propri rifiuti, utilizzando

l'apposito **documento di trasporto (DDT)**, allegato al presente accordo di programma (**Allegato B**). Il DDT abilita il conferimento di rifiuti agricoli presso i centri di raccolta autorizzati, in quantità eccedente i trenta chili o trenta litri al giorno, per non più cinque volte l'anno, fermo restando il limite di 30 Kg/Litri al giorno per i soli rifiuti pericolosi.

2. Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve avvenire nei limiti delle tipologie indicate nell'**Allegato E**. Per lo smaltimento di rifiuti aventi codici non previsti nell'allegato E, o per smaltimenti di rifiuti presenti in grandi quantità, le condizioni saranno concordate e valutate caso per caso con Polaris;

3. Per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali si fa riferimento all'art.212 comma 19-bis, del decreto legislativo n. 152, parte quarta, come modificato dal D. Lgs n. 116/2020:

"Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183";

4. Non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri;

5. Non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;

6. Al momento del conferimento il produttore conferente o suo dipendente delegato al trasporto dei rifiuti deve sottoscrivere e datare il documento di conferimento redatto in due esemplari, che i funzionari della Società Polaris Srl provvederanno a compilare e controfirmare all'atto del conferimento. Un esemplare sarà rilasciato al produttore conferente, l'altro sarà trattenuto dal funzionario della Società Polaris Srl e conservato unitamente ai documenti dell'azienda conferente;

7. In considerazione della possibilità di effettuare lo scambio di manodopera o di servizi ai sensi dell'art. 2139 del Codice civile, un imprenditore può conferire i rifiuti di altri imprenditori su loro delega scritta, a patto che questi siano suddivisi in documenti di conferimento distinti per ciascuna azienda;

8. I "contoterzisti" possono conferire i rifiuti derivanti dalle proprie attività agromeccaniche a proprio nome (nel caso in cui siano essi stessi produttori del rifiuto) o a nome dell'azienda per cui tali servizi sono effettuati sulla base di un contratto tra le parti. A tal proposito si rimanda a quanto

disposto nella Nota della Regione Veneto n. 115368 del 23/03/2016 "Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali";

9. Ai sensi dell'art. 190, comma 6 del D. lgs n. 152/06 come modificato dal D. Lgs n. 116/2020, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189;

10. I funzionari di Polaris Srl addetti al ricevimento dei rifiuti provvedono a riportare sul registro cronologico di carico e scarico, nei termini di cui all'art.190 del decreto legislativo n. 152 parte quarta, le registrazioni relative alla movimentazione dagli ecocentri autorizzati al destinatario autorizzato al recupero/smaltimento e a presentare in nome e per conto dei produttori conferenti la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le modalità e i termini previsti dalle norme vigenti in materia;

11. Polaris registra sul registro cronologico di carico e scarico dell'impianto tutte le quantità in ingresso raccolte col sistema porta a porta o presso i depositi temporanei collettivi. Nel caso del sistema porta a porta, il produttore è identificato nel conferitore convenzionato e viene registrato il singolo formulario di trasporto. Nel caso dei depositi temporanei collettivi (tra i quali anche l'impianto di Polaris stesso) il produttore è Polaris e nel registro cronologico è registrata una operazione complessiva per ciascun codice CER data dalla somma totale dei conferimenti per singolo rifiuto. La compilazione del registro è effettuata nei tempi previsti dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;

12. Polaris è tenuta a rendere disponibili agli Organi di Controllo tutte le informazioni, aggiornate mensilmente, riguardanti le aziende conferitrici di rifiuti secondo il presente accordo;

13. Il conferitore ha l'obbligo di conservare tutti i documenti riguardanti il presente accordo e attestanti l'avvenuto conferimento, al fine di poterli esibire agli Organi di Controllo;

14. I tempi di conservazione dei documenti di cui al presente accordo sono quelli previsti dall'art. 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006;

15. Ai fini di assolvere all'obbligo di presentazione del MUD Polaris dichiara i quantitativi in forma cumulativa dei rifiuti prodotti complessivamente da tutte le aziende conferenti previste dall'Accordo di Programma.

Art. 7. Conferimento ai consorzi obbligatori

1. Polaris potrà stipulare apposite convenzioni con i consorzi obbligatori o con soggetti dagli stessi indicati, per l'invio al recupero dei rifiuti di cui al presente accordo.

Art. 8. Disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti

1. Il deposito temporaneo preliminare alla raccolta allestito presso gli ecocentri autorizzati deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché per rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute;

2. In particolare, dovranno essere assunte le precauzioni riportate nell'**'Allegato C** al presente accordo di programma;

3. I responsabili della Società Polaris Srl, negli orari e nei giorni programmati per la raccolta, dovranno sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto e il danneggiamento delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;

4. I responsabili di Polaris Srl dovranno inoltre, nei giorni di raccolta, rendere accessibili le aree agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Art. 9 Costi

1. La copertura dei costi per la gestione dei rifiuti conferiti ai centri autorizzati in base al presente accordo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4, punto 1, del presente accordo. La suindicata convenzione de quo dovrà garantire che il servizio erogato da Polaris Srl, Società a totale capitale pubblico, abbia i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 10 Ruolo dell'ARPAV

1. L'ARPAV provvede, su richiesta della Provincia, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, al controllo ed al monitoraggio dei rifiuti secondo le modalità tecniche stabilite dalla Regione Veneto.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Le parti firmatarie sono convocate presso l'Area Ambiente della Provincia di Rovigo, in caso di necessità, allo scopo di verificarne l'attuazione nonché di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie;

2. Polaris Srl si impegna a fornire annualmente alla provincia di Rovigo - Assessorato ambiente i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente accordo di programma in forma cumulativa;

3. Nel caso in cui i produttori di cui al presente accordo conferiscano rifiuti ad altri impianti, decadono, limitatamente alle quantità di tali rifiuti, le semplificazioni previste dal presente accordo;

4. Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del decreto legislativo n. 152/2006, parte quarta.

Rovigo, 10 Giugno 2022

Firmato:

Il Dirigente ad interim Area Ambiente della Provincia di Rovigo

Carlo Gennaro



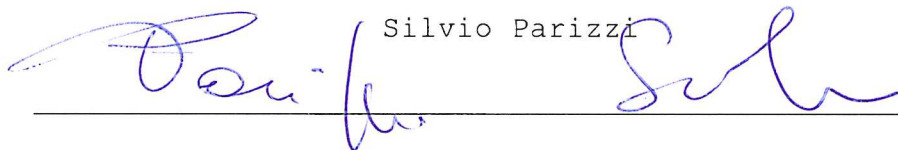
Il Presidente di Polaris a socio unico Srl

Andrea Bimbatti



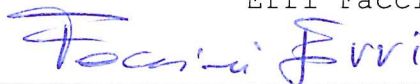
Il Direttore della Associazione Polesana Coltivatori Diretti

Silvio Parizzi



Il Presidente della CIA Agricoltori Italiani Provincia di Rovigo

Erri Faccini



Il Presidente di Confagricoltura Rovigo

Lauro Ballani



Il Presidente del Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia

Massimo Barbin